



Federazione Italiana Mediatori Creditizi - Costituita con atto pubblico il 20 settembre 2000  
Associazione Legalmente Riconosciuta ai sensi del D.P.R. 361 del 10 febbraio 2000  
Iscritta al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro al n° 124/04  
FIMEC è un'Associazione professionale, autonoma, libera, indipendente, apolitica e senza fini di lucro

## **CODICE DEONTOLOGICO DEL MEDIATORE CREDITIZIO F.I.M.E.C.**

“Aggiornato il 24 maggio 2008”

### **PREMESSA**

#### *Premesso:*

- che il Mediatore Creditizio è tenuto a rispettare tutte le norme previste dalla legislazione vigente sulla mediazione creditizia,
- che la redazione del presente codice deontologico è stata elaborata dal Consiglio Federale della F.I.M.E.C. su mandato dell'Assemblea dei Soci ed è suscettibile di eventuali future integrazioni e modifiche,
- che il Mediatore Creditizio iscritto alla F.I.M.E.C. è tenuto ad esporre il presente codice deontologico nei propri uffici e locali aperti al pubblico,

vengono qui di seguito elencati i principi generali e definite le norme di comportamento a cui si deve attenere il Mediatore Creditizio iscritto alla F.I.M.E.C. - Federazione Italiana Mediatori Creditizi.

Il codice è strutturato in sei Sezioni:

- SEZIONE PRIMA: PRINCIPI GENERALI
- SEZIONE SECONDA: RAPPORTI CON LA CLIENTELA
- SEZIONE TERZA: RAPPORTI CON I COLLEGHI
- SEZIONE QUARTA: RAPPORTI CON LA FEDERAZIONE
- SEZIONE QUINTA: RAPPORTI CON BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI
- SEZIONE SESTA: RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA DEL MERCATO FINANZIARIO

⋮

### **Sezione Prima** **PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1**

Il Mediatore Creditizio è un libero professionista che in piena libertà, autonomia ed indipendenza, con propria organizzazione e mezzi, mette in relazione banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

#### **Art. 2**

Il Mediatore Creditizio che svolge abitualmente, anche se non a titolo esclusivo, l'attività di mediazione creditizia è tenuto all'iscrizione all'Albo dei Mediatori Creditizi istituito presso la Banca d'Italia .

#### **Art. 3**

Il Mediatore Creditizio, nell'esercizio della propria attività professionale, deve comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede. Deve svolgere il proprio compito con semplicità, trasparenza e chiarezza al fine del soddisfacimento delle parti.

#### **Art. 4**

Il Mediatore Creditizio nello svolgimento della propria attività deve rispettare il segreto professionale. E' inoltre suo compito richiedere e far rispettare la massima riservatezza anche ai propri dipendenti, collaboratori e a tutte le persone che partecipano allo svolgimento dell'attività professionale.

#### **Art. 5**

La tariffa professionale e le altre norme in materia di compensi sono garanzia della qualità della prestazione e del decoro professionale; pertanto il Mediatore Creditizio deve osservarle in modo rigoroso.

#### **Art. 6**

Il Mediatore Creditizio ha il dovere di mantenere alto il livello della propria preparazione professionale mediante un costante aggiornamento al fine di garantire una prestazione sempre più qualificata.

#### **Art. 7**

Il Mediatore Creditizio deve conoscere il sistema bancario e creditizio nonché le leggi ed i regolamenti relativi allo svolgimento della propria attività professionale.

Sezione Seconda  
RAPPORTI CON LA CLIENTELA

**Art. 8**

Il Mediatore Creditizio nell'accettazione di un incarico deve valutare obiettivamente di essere in grado di espletarlo con adeguata competenza.

**Art. 9**

Il Mediatore Creditizio deve sempre pubblicizzare il proprio numero di iscrizione all'Albo ed eventualmente il numero di iscrizione all'Albo della Società per la quale opera.

**Art. 10**

Il Mediatore Creditizio deve operare in base ad un incarico conferito in forma scritta e nel quale, oltre alla chiarezza degli accordi, si definisca il tipo di prestazione e l'ammontare della provvigione.

**Art. 11**

L'incarico dovrà essere definito nel tempo.

**Art. 12**

Il Mediatore Creditizio deve accettare l'incarico nei limiti della propria esperienza e preparazione, valutandolo con attenzione e informando il cliente in ordine a tutte le difficoltà e condizioni del caso.

Sezione Terza  
RAPPORTI CON I COLLEGHI

**Art. 13**

E' escluso ogni rapporto professionale con sedicenti Mediatori Creditizi non iscritti all'Albo della Banca d'Italia.

**Art. 14**

Il Mediatore Creditizio deve comportarsi con lealtà nei confronti dei colleghi evitando con il proprio comportamento di procurarsi vantaggi a loro danno.

**Art. 15**

Il Mediatore Creditizio deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti o pareri sull'attività professionale di un collega ed in particolare sulla sua condotta o su suoi presunti errori o incapacità. Ove venga a conoscenza che di uno stesso affare è già stato investito un altro collega, deve rifiutare l'incarico, fino a quando l'incarico del collega non sia scaduto, rinunciato o revocato.

Sezione Quarta  
RAPPORTI CON LA FEDERAZIONE

**Art. 16**

Il principio di lealtà, alla base dei rapporti tra colleghi, deve intendersi esteso anche ai rapporti con la Federazione, tanto a livello nazionale che locale, alla quale il Mediatore Creditizio dovrà prestare la sua collaborazione.

**Art. 17**

Qualora sorgano divergenze o contrasti tra Mediatori Creditizi questi potranno essere preventivamente sottoposti a conciliazione tramite gli organi preposti dalla F.I.M.E.C.

Sezione Quinta  
RAPPORTI CON BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI

**Art. 18** Il Mediatore Creditizio svolge la propria attività nei confronti delle banche o degli intermediari finanziari con efficienza e leale collaborazione.

**Art. 19** Il Mediatore Creditizio ha il dovere di evitare comportamenti sleali anche dopo la cessazione del rapporto con le banche o gli intermediari finanziari per i quali ha operato.

**Art. 20** Il dovere del Mediatore Creditizio di operare nell'interesse dell'intermediario incontra il limite nell'interesse del cliente. Pertanto il Mediatore Creditizio rifiuta iniziative e comportamenti, pur richiesti o suggeriti dalle banche o dagli intermediari finanziari, che siano in contrasto con le esigenze della clientela.

**Art. 21** Il Mediatore Creditizio non accoglie le richieste delle banche o degli intermediari finanziari per cui opera se in contrasto con le norme del presente Codice deontologico.

Sezione Sesta  
RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEL MERCATO FINANZIARIO

**Art. 22** Il Mediatore Creditizio considera le Autorità di vigilanza, ed in particolare la Banca d'Italia, soggetti decisivi per il corretto ed efficiente funzionamento del mercato.

**Art. 23** Il Mediatore Creditizio favorisce e collabora all'efficace svolgimento dei compiti istituzionali delle Autorità di vigilanza del mercato, e in particolare della Banca d'Italia. Il Mediatore Creditizio ritiene che il buon funzionamento di queste Istituzioni corrisponda all'interesse della propria categoria professionale.